

dossier

XIX Legislatura

2 ottobre 2025

Schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva
(UE) 2024/1262, modificativa
della direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali utilizzati
a fini scientifici

Atto del Governo n. 301



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ☎ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 544



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

TEL. 06 6760-3266 - ☎ st_affarisociali@camera.it [@CD_sociale](https://twitter.com/@CD_sociale)

Atti del Governo n. 301

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Scheda di lettura dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della [**direttiva delegata \(UE\) 2024/1262**](#) (adottata dalla Commissione europea il 13 marzo 2024), la quale ha modificato la direttiva 2010/63/UE¹ sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, al fine di adeguarne alcune norme alle attuali conoscenze scientifiche. Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega al Governo di cui all'articolo 1 e all'allegato A, numero 12), della [L. 13 giugno 2025 n. 91](#); in base a tale disciplina, il decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva delegata (UE) 2024/1262 è adottato entro il 10 gennaio 2026², nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali, previsti dall'articolo 32 della [L. 24 dicembre 2012, n. 234](#), per l'esercizio di deleghe relative al recepimento di direttive dell'Unione europea³. Il termine per il recepimento, da parte degli Stati membri, della suddetta direttiva (UE) 2024/1262 scade il 4 dicembre 2025, mentre il termine per l'applicazione della stessa decorre dal 4 dicembre 2026. In conformità a quest'ultimo termine, l'**articolo 3** del presente schema stabilisce che le novelle previste dall'**articolo 1** del medesimo schema si applicano a decorrere dal 4 dicembre 2026⁴.

Al fine del recepimento in oggetto, le novelle suddette modificano i seguenti allegati del [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26](#)⁵: l'allegato III, che è relativo ai requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali in oggetto e nel quale, tra le altre modifiche, si inseriscono i requisiti relativi a talune specie sinora ivi non contemplate specificamente (pesci zebra e alcuni uccelli passeriformi) e i requisiti relativi alla classe dei cefalopodi (sinora non contemplata dall'allegato) e si stabilisce l'obbligo generale di predisposizione di piani di emergenza – efficaci al fine di garantire la salute e il benessere degli animali – relativi all'ipotesi che vengano a mancare elementi essenziali dell'allevamento; l'allegato IV, il quale riguarda, per molte specie animali, nell'ambito della disciplina in oggetto, i divieti e le limitazioni nei metodi di soppressione e nel quale le novelle inseriscono, con esclusivo riferimento ai pesci zebra, l'ipotermia quale pratica consentita, introducono il divieto di utilizzo di gas inerti per i roditori, definiscono le pratiche di soppressione vietate per i cefalopodi, ammettendo esclusivamente il metodo dell'overdose di anestetico, e pongono il principio che i metodi di conferma della morte (individuati dal medesimo allegato) devono essere appropriati alla specie da sopprimere.

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010.

² Cfr. l'articolo 31 della [L. 24 dicembre 2012, n. 234](#), e successive modificazioni, articolo che è richiamato dall'articolo 1, comma 1, della citata L. n. 91 del 2025.

Si ricorda che sul presente schema la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano deve ancora esprimere il proprio parere.

³ Tali principi e criteri direttivi generali sono richiamati dal citato articolo 1, comma 1, della L. n. 91 del 2025.

⁴ Resta fermo che l'entrata in vigore formale delle stesse novelle coincide con la data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (cfr. l'**articolo 1** del presente schema).

⁵ Sotto il profilo formale, le novelle sostituiscono per intero i due allegati interessati dalle modifiche.

Venendo più in particolare al contenuto delle novelle di cui all'**articolo 1** dello schema e ai relativi allegati, si rileva, in primo luogo, che esse inseriscono nell'allegato III del citato D.Lgs. n. 26 del 2014 – allegato che definisce i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali destinati all'utilizzo a fini scientifici (o educativi) –:

- i requisiti relativi a talune specie sinora ivi non contemplate specificamente (tali requisiti vengono posti in termini specifici e ad integrazione delle disposizioni dell'allegato riguardanti la medesima specie in quanto rientrante in categoria più ampia); tali specie sono le seguenti: storni (tabella 8.8), passeri domestici (tabella 8.9) e cinciallegra e cinciarelle (tabella 8.10); pesci zebra (paragrafo 11.6);
- le disposizioni riguardanti la classe dei cefalopodi (paragrafo 12).

Riguardo a tali inserimenti, corrispondenti a quelli operati dalla citata direttiva (UE) 2024/1262, i considerando del preambolo di quest'ultima rilevano che, dopo l'adozione della direttiva 2010/63/UE, sono state acquisite nuove conoscenze scientifiche sui requisiti in materia di benessere delle suddette specie (se tenute in cattività).

Sempre al fine del recepimento della suddetta direttiva (UE) 2024/1262, le novelle inseriscono nell'allegato III anche altre modifiche e integrazioni. In particolare: nel paragrafo 2 della sezione A, si introduce la disposizione che, per gli animali acquatici, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni, come generatori o sistemi di filtraggio, non devono nuocere al benessere degli animali; nel medesimo paragrafo 2, si inserisce l'obbligo di predisposizione di piani di emergenza – efficaci al fine di garantire la salute e il benessere degli animali – relativi all'ipotesi che vengano a mancare elementi essenziali dell'allevamento (tale obbligo viene posto con riferimento a tutte le specie animali oggetto del citato D.Lgs. n. 26 del 2014⁶); nel paragrafo 8 della sezione B, relativo agli uccelli, viene inserito un secondo comma, nel quale si specifica che, per gli alloggiamenti di uccelli prelevati allo stato selvatico, il requisito sullo spazio minimo disponibile, individuato ai sensi del medesimo allegato, si applica qualora gli uccelli siano tenuti per periodi superiori a 24 ore, mentre negli altri casi si devono adottare misure per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali; nel paragrafo 11 della sezione B, oltre al suddetto inserimento di disposizioni specifiche relative ai pesci zebra, si modificano quelle poste con riferimento in generale ai pesci e relative a: fornitura e qualità dell'acqua; ossigeno, composti azotati, biossido di carbonio, pH e salinità; temperatura e illuminazione; alimentazione e manipolazione.

Come accennato, l'allegato IV del D.Lgs. n. 26 del 2014 definisce, per molte specie animali, nell'ambito della disciplina in oggetto, i divieti e le limitazioni nei metodi di soppressione; i metodi consentiti sono distinti a seconda delle specie e

⁶ Quest'ultimo ambito (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 26) è costituito da: gli animali vertebrati vivi non umani, comprese le forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente e le forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo; i cefalopodi vivi.

devono essere rispettati salvo deroghe ed eccezioni⁷. L'individuazione dei metodi consentiti è accompagnata dai relativi requisiti e criteri per l'applicazione.

Le novelle in esame, come detto, inseriscono nell'allegato IV, con esclusivo riferimento ai pesci zebra, l'ipotermia quale pratica consentita⁸, introducono il divieto di utilizzo di gas inerti per i roditori e definiscono le pratiche di soppressione vietate per i cefalopodi, ammettendo esclusivamente il metodo dell'overdose di anestetico.

Un'ulteriore novella inserita nell'allegato IV specifica che i metodi di conferma della morte (individuati dal medesimo allegato) devono essere appropriati alla specie da sopprimere.

In merito alle novelle operate nell'allegato IV, il preambolo della citata direttiva (UE) 2024/1262 rileva che, come risulta dalle deroghe concesse dalle autorità nazionali competenti⁹, diversi Stati membri considerano l'ipotermia, sulla base delle attuali prove scientifiche, un metodo adeguato di soppressione dei pesci zebra e che l'introduzione di tale metodo nella disciplina evita (per i singoli Stati) "inutili oneri amministrativi", inerenti alle procedure di deroga. Il medesimo preambolo rileva che, dopo l'adozione della direttiva 2010/63/UE, "sono emerse nuove prove scientifiche sulla non opportunità di utilizzare gas inerti (argon e azoto) per la soppressione dei roditori".

L'**articolo 2** dello schema di decreto reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica, mentre l'**articolo 3** prevede il suddetto termine di decorrenza del 4 dicembre 2026.

Si ricorda che su alcuni profili della disciplina del citato D.Lgs. n. 26 del 2014 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), per dubbi di conformità alla disciplina di cui alla citata [direttiva 2010/63/UE](#). Nell'ambito di tale procedura la Commissione europea ha emesso un [parere motivato](#) il 15 febbraio 2017¹⁰.

⁷ Riguardo alle deroghe, cfr. *infra*.

⁸ L'ipotermia viene ammessa (con esclusivo riferimento ai pesci zebra) secondo i requisiti previsti dalla novella in esame.

⁹ Le deroghe, relative all'uso di un altro metodo di soppressione, possono essere concesse dalle autorità nazionali competenti; ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della citata direttiva 2010/63/UE, la deroga può essere concessa a condizione che il metodo sia considerato, in base a prove scientifiche, almeno altrettanto umanitario o a condizione che, in base ad elementi scientifici, risulta impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nel summenzionato allegato IV. In base all'articolo 54, paragrafo 3, della medesima direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea, con cadenza annuale, informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse.

¹⁰ Al riguardo, si ricorda altresì che, da ultimo, è stato differito al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni, previsti dal suddetto D.Lgs. n. 26 in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. I divieti e le condizioni oggetto – come termine di decorrenza – del differimento rientrano tra le norme del citato D.Lgs. n. 26 in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione. Riguardo a tali norme, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 4-bis del D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, scheda presente nel [dossier](#) relativo all'ultimo esame parlamentare del medesimo D.L. n. 45 ([dossier](#) n. 467/2 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 437/2 nella numerazione del Servizio Studi della Camera dei deputati).